



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. ssa Gloria Pietrini	PRESIDENTE Rel.
Dott. ssa Rita Mancuso	CONSIGLIERE
Dott. Federico Grillo Pasquarelli	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **668 /2017** R.G.L.

promossa da:

^{T121A}
[REDACTED] residente in Torino (TO), Via
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) rappresentata e
difesa ai fini del presente giudizio dagli Avv.ti Roberto Longhin
(C.F. [REDACTED]) e Federico Santoro (C.F.
[REDACTED]) ed elettivamente domiciliata presso lo
studio del primo in Torino (TO), Via Vittorio Amedeo II n. 19,
giusta procura speciale in atti

APPELLANTE

CONTRO

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E
DELLA RICERCA** (C.F. 80185250588), in persona del

Ministro pro tempore, e, all'occorrenza, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino (C.F. 80101970012; PEC ads.to@pec.avvocaturastato.it; fax: 06/96514020), domiciliataria in Via Arsenale n. 21

APPELLATO

Oggetto: mansione e jus variandi

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

come da ricorso depositato il 2.8.2017

Per l'appellata:

come da memoria depositata il 4.4.2018

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

^{TIZIA}
[REDACTED] conveniva in giudizio il MIUR – Liceo Classico Musicale Cavour di Torino deducendo:

- che era titolare di cattedra presso il Liceo Cavour dal 2007 e che presso tale istituto aveva sempre insegnato storia e filosofia nel triennio;

- che nell'anno scolastico 2015/2016 aveva insegnato nelle classi III G, III H e V G, nelle quali riteneva, in ragione della continuità didattica, avrebbe proseguito l'insegnamento anche nel successivo anno scolastico e che, in effetti, nell'orario provvisorio dell'A.S. 2016/2017 risultava assegnataria delle classi IV e V G;

- che all'inizio dell'anno scolastico 2016/2017 la dirigente scolastica le aveva comunicato verbalmente di non averle



assegnato alcuna classe e di averla collocata “a disposizione”, intendendo utilizzarla nel progetto “biblioteca”;

- che le classi di insegnamento di storia e filosofia del triennio erano state assegnate anche ad un docente su posto di “potenziamento” e ad una supplente “su utilizzo”;

- che il suo collocamento “a disposizione” non trovava riscontro in alcun provvedimento scritto e che mancavano i previ provvedimenti del Consiglio d’istituto (in materia di criteri per l’assegnazione delle classi) e del Collegio docenti (proposta per l’assegnazione delle classi ai docenti);

- che detto “collocamento a disposizione” la aveva ingiustificatamente esautorata dall’insegnamento attivo, per essere relegata in compiti demansionanti, con violazione del criterio della continuità didattica e delle priorità derivanti dall’anzianità.

Ritenendo illegittima la determinazione di “collocamento a disposizione” per l’anno scolastico 2016/2017 la ^{TIZIA} [REDACTED] ne chiedeva l’annullamento; chiedeva altresì accertarsi il suo diritto alla continuità didattica nelle classi ove aveva insegnato storia e filosofia nell’A.S. 2015/2016 (o, comunque, in classi disponibili all’inizio dell’A.S. 2016/2017) e la condanna del Liceo Cavour (in persona della dirigente scolastica) al suo immediato reintegro nell’insegnamento e nelle mansioni di docente di ruolo di storia e filosofia nelle classi di cui sopra; con riserva di separata azione per il risarcimento del danno derivato dall’illegittima

determinazione che la aveva privata delle classi, relegandola per l'A.S. 2016/2017 a compiti demansionanti.

Si costituiva in giudizio il MIUR – Liceo Cavour di Torino chiedendo l'integrazione del contraddittorio con i docenti delle classi richieste dalla ricorrente e contestando nel merito il fondamento delle domande.

Il giudice, tentata inutilmente la conciliazione della controversia e respinta la richiesta di integrazione del contraddittorio, interrogava la dirigente scolastica [REDACTED] assumeva le testimonianze dedotte dalla ricorrente; decideva quindi la causa con sentenza del 10.5.2017 respingendo le domande e compensando integralmente le spese di lite.

Avverso la sentenza, con ricorso depositato il 2.8.2017, proponeva appello [REDACTED] chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle domande formulate con il ricorso introduttivo.

Si costituiva il MIUR chiedendo respingersi l'appello.

All'udienza del 5.4.2018 la Corte decideva deciso la causa come da dispositivo in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale ha motivato la decisione assunta nel modo che segue:

“La decisione della causa deve prendere le mosse dall'analisi dei poteri attribuiti dall'attuale normativa al dirigente scolastico.

Le norme a cui occorre fare riferimento sono quelle del 2° e 4° comma dell'art.25 del D.Lgs. 165/2001.



Il 2° comma dispone che "Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo i criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali".

Il 4° comma a sua volta prevede che "nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale".

La prima considerazione da fare è che i poteri del dirigente scolastico sono di per sé molto ampi e trovano un limite soltanto nella necessità di rispettare le "competenze degli organi collegiali scolastici" e le "funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche".

Si tratta allora di stabilire quali siano le competenze e le funzioni degli organi collegiali scolastici.

Devono essere in particolare analizzate le attribuzioni del Consiglio di circolo e di istituto e del Collegio dei docenti in materia di formazione delle classi e di assegnazione dei docenti alle classi.

Per quello che riguarda il Consiglio di circolo e di istituto assume rilievo l'art.10, comma 4, del D.Lgs. 297/94 che dispone che "il Consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti.....".

Per il Collegio dei docenti si deve fare riferimento all'art.7, comma 2, dello stesso D.Lgs. 297/94 che dispone che il Collegio dei docenti

b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la

formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o di istituto".

Ora, la difesa della ricorrente osserva che il Consiglio di istituto non avrebbe assunto alcuna deliberazione per l'anno scolastico 2016/17 in merito ai criteri per la formazione e l'assegnazione dei docenti alle classi e che il Collegio dei docenti dal canto suo non avrebbe formulato al riguardo alcuna proposta.

Il rilievo è soltanto in parte fondato perché, se è vero che non risulta assunta alcuna deliberazione specifica da parte del Consiglio di istituto in merito ai criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi, è però anche vero che tali criteri sono stati stabiliti dal Collegio dei docenti nella riunione del 15.5.2013 e che non c'è alcun valido motivo per ritenere che non siano tuttora vigenti.

I criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi stabiliti dal Collegio dei docenti nella riunione del 15.5.2013 sono i seguenti:

- formare consigli di classe equilibrati*
- creare un buon clima di lavoro ed evitare situazioni di conflittualità*
- non penalizzare le ultime sezioni*
- assicurare nei limiti del possibile e ove opportuno la continuità didattica*
- assicurare un'equa distribuzione delle ore*
- accorpate materie tradizionalmente accostate*
- valorizzare le competenze*

con la precisazione che "i criteri sono equipollenti".

Ora, si può dire che tali criteri non sono stati violati dalla dirigente scolastica con il provvedimento di assegnazione della ricorrente al "progetto biblioteca".

Il criterio della continuità didattica non ha infatti carattere assoluto perché



ne è prevista l'applicazione "nei limiti del possibile e ove opportuno" e la necessità di dare attuazione al progetto biblioteca costituiva di per sé un valido motivo per derogare all'applicazione del criterio della continuità didattica.

L'impiego della ricorrente nel lavoro di organizzazione del materiale librario ancora da inventariare e nel delicato compito di creare la biblioteca di Via Tripoli costituiva d'altra parte un'applicazione dell'altro criterio (considerato espressamente "equipollente" dal Collegio dei docenti) della valorizzazione delle competenze: la prof. ^{TIZIA} [REDACTED] aveva infatti degli specifici titoli per essere assegnata al progetto biblioteca perché aveva frequentato il corso di "biblioteconomia per le scuole in rete" e perché vantava un'esperienza pluriennale come componente della Commissione Biblioteca dell'istituto (doc.6 e 7 di parte convenuta).

E' vero che i criteri di cui stiamo parlando sono stati approvati dal Collegio dei docenti anziché del Consiglio di istituto, ma, in mancanza di delibere adottate sul punto dal Consiglio di istituto, non si può che fare riferimento alle indicazioni date dal Collegio dei docenti.

E, d'altra parte, la questione che deve essere risolta in linea di diritto è la seguente: che cosa succede se gli organi collegiali non assumono alcuna delibera e non prendono le decisioni che rientrerebbero nelle loro attribuzioni?

E' un discorso che si pone in modo sostanzialmente identico con riguardo alla mancanza di "proposte" da parte del Collegio dei docenti in ordine all'assegnazione dei docenti alle classi.

Ritiene il giudice che in assenza di delibere da parte degli organi collegiali che dovrebbero assumerle, il dirigente scolastico sia comunque tenuto a fare uso dei poteri riservatigli dall'art.25 del D.Lgs. 165/01 e che debba quindi adottare i provvedimenti di

“gestione delle risorse e del personale”: se così non fosse, si verrebbe a bloccare l'attività scolastica a causa dell'inerzia degli organi collegiali.

Si deve comunque rilevare che la decisione di affidare alla prof. ^{TIZIA} [redacted] il progetto biblioteca è stata comunicata dalla dirigente scolastica al Collegio dei docenti del 9.9.2016 e che non è stata formulata alcuna osservazione: si può pertanto affermare che il Collegio dei docenti, pur non avendo fatto alcuna “proposta”, ha preso atto della decisione della dirigente scolastica e l'ha implicitamente approvata.

Senza considerare poi il fatto che quelle del Collegio dei docenti sono soltanto delle “proposte” che il dirigente scolastico è libero di disattendere. Né ha rilievo che le classi prima affidate alla prof. ^{TIZIA} [redacted] siano state in parte assegnate a un docente di “potenziamento” e a una supplente di utilizzo perché la scelta della ricorrente come persona da incaricare del progetto biblioteca appare per i motivi già detti sufficientemente giustificata dalle sue specifiche competenze.

Quanto ai rilievi fatti dalla difesa della ricorrente in merito alle condizioni in cui si trovavano i locali della biblioteca e alla loro parziale utilizzazione per le esercitazioni di pianoforte, si deve rilevare che si tratta di circostanze che hanno trovato soltanto parziale conferma nelle deposizioni testimoniali e che non sono comunque tali da impedire la realizzazione dell'incarico assegnato alla prof. ^{TIZIA} [redacted] ma potrebbero al contrario valorizzarne la delicatezza.

Ritiene quindi il giudice che il provvedimento assunto dalla dirigente scolastica non possa essere considerato illegittimo e che le domande debbano essere conseguentemente respinte.

In considerazione della novità della questione trattata possono essere interamente compensate le spese di giudizio.”.

^{TIZIA} [redacted] censura la sentenza:



- 1) nella parte in cui, travisando la portata del documento 8 (verbale del Collegio docenti del 15.5.2013), vi si ritiene priva di rilevanza la mancata predeterminazione dei criteri di assegnazione delle classi da parte del Consiglio d'istituto e l'omessa formulazione di proposta di assegnazione da parte del Collegio docenti nonché nella parte in cui sono stati ritenuti utilizzabili anche per l'A.S. 2016/2017 i criteri approvati dal Collegio docenti il 15.5.2013, pur provenienti da organo non competente sul punto e pur non estesi con idoneo provvedimento all'A.S. 2016/2017; osserva l'appellante che la dirigente scolastica, in assenza di una deliberazione dei criteri di assegnazione delle classi da parte del Consiglio d'istituto, avrebbe dovuto invitare detto organo a provvedere, al fine di poter operare nel pieno rispetto delle procedure di legge; solo in caso di permanente inerzia la dirigente, per esigenze di continuità del servizio, avrebbe potuto esercitare le proprie prerogative anche in difetto dei necessari atti riservati ad altri organi gestori;
- 2) nella parte in cui è stato implicitamente ritenuto legittimo il provvedimento di "collocamento a disposizione" e l'assegnazione della ^{TIZIA} [REDACTED], in toto, al Progetto Biblioteca, con esclusione da ogni attività di insegnamento frontale o di altra forma di attività didattica a favore degli allievi e con assegnazione di mansioni (catalogazione, inventario e



gestione della biblioteca) tipiche del personale ATA (cfr. art. 51 CCNL Scuola del 4.8.1995), dunque neppur sussimibili nell' "equivalenza" di cui all'art. 52 D.Lgs. 165/2001; la questione era stata specificamente dedotta ma la sentenza l'ha sostanzialmente pretermessa; sostiene l'appellante che la disciplina legislativa e contrattuale (artt.28-30 del CCNL Scuola 29.11.2007) applicabile al docente di scuola pubblica non consente (neppure con l'avvento della legge 107/2015) la totale esclusione dello stesso da ogni attività di insegnamento (se non in caso di inidoneità per motivi di salute; cfr. art. 514 D.Lgs. 297/1994), essendo proprio tale funzione il tratto caratteristico dell'appartenenza al ruolo docente, che ne differenzia la posizione rispetto al ruolo ATA, a quello dirigenziale e a quello ispettivo;

- 3) nella parte in cui il provvedimento impugnato è stato ritenuto astrattamente rispondente ai criteri per l'assegnazione delle classi approvati dal Collegio docenti in data 15.5.2013; tra l'altro il provvedimento, mai formalizzato in atto scritto e conosciuto unicamente per quanto riportato nel verbale del Collegio docenti del 9.9.2016, non risponde al principio di buona fede e correttezza contrattuale difettando di motivazione ed essendo stato adottato senza previa verifica delle condizioni fattuali minime affinché l'assegnazione in toto

della ^{TIZIA} [REDACTED] al Progetto Biblioteca non si risolvesse, di fatto, in un sostanziale svuotamento di mansioni.

L'appello è fondato per i motivi di seguito esposti, assorbita restando ogni diversa ed ulteriore questione.

Le norme che vengono in rilievo sono le seguenti:

-art. 7 DLgs. 297/1994 (“Collegio dei docenti”): *“1. Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside...*

2. Il collegio dei docenti:... b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto...i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;...

4. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre...”;

-art. 8 D.Lgs. 297/1994 (“Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva”): *“ 1. Il consiglio di circolo o di istituto... è costituito da...rappresentanti del personale docente,...del personale amministrativo, tecnico e ausiliario,...dei genitori*

degli alunni, il direttore didattico o il preside; ...

6. Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni...

7. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa...";

-art. 10 D.Lgs.297/1994 ("Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva"): " *1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento...*

3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti..., ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio...

4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all' assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell' orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali...

10. La giunta esecutiva predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere...”;

-art. 396 D.Lgs. 297/1994 (“Funzione direttiva”): “1. Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato, che non implicino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrativo.

2. In particolare, al personale direttivo spetta: a) la rappresentanza del circolo o dell'istituto; b) presiedere il collegio dei docenti,...la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto; c) curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto; d) procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti; e) promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà di insegnamento, insieme con il collegio dei docenti, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell'ambito



del circolo o dell'istituto; f) adottare o proporre, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario; ...

3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121 del presente testo unico e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo...”;

-art. 25 D.Lgs. 165/2001 (“Dirigenti delle istituzioni scolastiche”): “...2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali...”

4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni



scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. ...

6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica...”.

La combinata lettura della normativa sopra riportata consente di affermare che il dirigente scolastico ha propri poteri (tra i quali quello dell'assegnazione dei docenti alle classi), che però deve esercitare nel rispetto delle competenze degli organi collegiali; in sostanza, la volontà dirigenziale deve formarsi in seguito ad una ben precisa procedura, che si atteggia non a mera forma o formalità bensì a garanzia della piena partecipazione degli organi collegiali (uno dei quali -il Consiglio d' istituto- vede, significativamente, la partecipazione di rappresentanti dei docenti, del personale ATA e dei genitori degli alunni), onde evitare che il dirigente scolastico trasformi la discrezionalità in arbitrio.

La situazione non è mutata con l'avvento della legge 107/2015; infatti, nel comma 2 dell'articolo unico si legge che: “...*le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali...*” e nel comma 78 del medesimo articolo si afferma che: “*Per dare piena attuazione*



all'autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali...garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonchè gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento...svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè della valorizzazione delle risorse umane.”.

Del resto, anche nella nota MIUR n. 2852/2016 (doc. 9 MIUR) si afferma che: “...come previsto dall'art. 1, comma 5, della Legge 107/2015, tutti i docenti dell'organico dell'autonomia contribuiscono alla realizzazione dell'offerta formativa attraverso le attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento...non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento, ma...in coerenza con quanto previsto dal comma 63, art. 1, della Legge 107, nell'organico dell'autonomia confluiscono posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa. I docenti assegnati alle scuole entrano tutti a far parte di un'unica comunità di pratiche che, guidata dal dirigente scolastico nel pieno esercizio delle competenze previste dal

D.Lgs 165/01 e nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali riconosciute dalla vigente normativa, progetta e realizza le attività, ottimizzando le risorse professionali disponibili.”.

Risulta dunque evidente che il valore della flessibilità deve comunque coniugarsi con quello del rispetto delle competenze degli organi collegiali.

Nel caso in esame è pacifico che:

-ad agosto 2016 la dirigente scolastica aveva, per l'A.S. 2016/2017, assegnato alla ^{TIZIA} [redacted] la cattedra di storia e filosofia per le classi IV e V G (cfr. testimonianza del docente [redacted]

[redacted] incaricato di predisporre l'orario delle lezioni e della docente [redacted]

-nel Collegio docenti del 9.9.2016 (doc. 5 MIUR) si legge, tuttavia: “Progetto Biblioteca...La Prof.ssa ^{TIZIA} [redacted] per il presente anno scolastico è **destinata in toto per attività di organizzazione**. Dedicherà parte delle sue ore di potenziamento ai moduli sulla cittadinanza e legalità e...parte (la più cospicua) all'organizzazione del materiale librario ancora da inventariare e avrà, in particolare, il delicato compito di creare la biblioteca di Via Tripoli”; tale argomento (non specificamente previsto nell'ordine del giorno) è stato, curiosamente, trattato sotto il punto 3 dell'O.d.G. (“Piano annuale dell'aggiornamento docenti – proposte dei dipartimenti”), dopo che i docenti avevano illustrato quanto emerso nei rispettivi dipartimenti in tema di

formazione;

-non esistono (o, comunque, il MIUR non ha provato che esistano) un provvedimento del Consiglio di istituto in punto criteri generali relativi all' assegnazione dei docenti alle classi né una successiva proposta del Collegio docenti relativa a detta assegnazione per l'A.S. 2016/2017;

-non esiste (o, comunque, il MIUR non ha provato che esista) un provvedimento scritto (diverso dalla mera verbalizzazione del 9.9.2016) di destinazione della ^{TIZIA} [REDACTED] per l'A.S. 2016/2017, "in toto per attività di organizzazione".

Risulta dunque che la dirigente scolastica ha proceduto all'assegnazione dei docenti alle classi, per l'A.S. 2016/2017, senza il previo, necessario intervento degli organi collegiali (Consiglio d'istituto per quel che riguarda l'indicazione di criteri, Collegio docenti per quel che riguarda la proposta) e dunque senza rispettare le competenze degli stessi.

Tale mancato rispetto indubbiamente vizia il "provvedimento" dirigenziale (se di provvedimento si può parlare a proposito della mera verbalizzazione in sede di Collegio docenti del 9.9.2016, tanto più che l'art. 23 del CCNL del Comparto Scuola prevede che il dirigente scolastico conferisca in forma scritta ai docenti il piano annuale delle attività e degli impegni) di destinazione della ^{TIZIA} [REDACTED] "in toto per attività di organizzazione" per l'A.S. 2016/2017, dato che tale "provvedimento" non poggia su criteri per l'assegnazione (e, a contrario, per la non assegnazione) dei



docenti alle classi indicati dal Consiglio d'istituto e su una proposta (anche se non vincolante) del Collegio docenti e, di fatto, realizza una decisione unilaterale della dirigente assunta senza la indefettibile partecipazione degli organi collegiali al processo decisionale.

Trattasi, poi, di "provvedimento" non conforme ai principi di buona fede e correttezza contrattuale ex artt. 1175 e 1375 CC in quanto del tutto privo di motivazione (circostanza che si appalesa coerente con l'assenza di criteri indicati dal Consiglio d'istituto, posto che la motivazione avrebbe, appunto, dovuto dar conto del criterio in base al quale la ^{TIZIA} [redacted] non veniva assegnata ad alcuna classe).

Stante l'assenza di criteri indicati dall'organo collegiale competente (Consiglio d'istituto), irrilevanti sono sia il fatto che il Collegio docenti (organo sul punto non competente) avesse deliberato dei criteri il 15.5.2013 sia il fatto che lo stesso Collegio, il 9.9.2016, non abbia sollevato obiezioni o fatto osservazioni alla verbale ed immotivata decisione della dirigente relativa alla ^{TIZIA} [redacted].

Neppure può condividersi l'affermazione del primo giudice secondo la quale la dirigente, in assenza di delibere in punto assegnazione dei docenti alle classi da parte degli organi collegiali che avrebbero dovuto assumerle, era comunque tenuta a fare uso dei poteri riservatigli dall'art. 25 D.Lgs. 165/2001.

^{CAIA} [redacted]

[redacted] nel 2013 era dirigente scolastica reggente ed



in seguito è stata nominata D.S.; ebbene, a partire dal 2013 in nessun momento la ^{CAIA} [redacted] si è preoccupata (o comunque non vi è prova che si sia preoccupata) di fare in modo che Consiglio d'istituto e Collegio docenti rispettivamente indicassero criteri e formulassero proposte in tema di assegnazione dei docenti alle classi.

Eppure la dirigente scolastica presiedeva vuoi la Giunta esecutiva del Consiglio d'Istituto (che formula proposte in materia di organizzazione e programmazione scolastica) vuoi il Collegio docenti (che può essere convocato anche dal D.S.) e dunque rientrava tra i suoi poteri (e per il vero anche tra i suoi doveri) quello di promuovere la pronunzia di detti organi in tema di assegnazione dei docenti alle classi, sicchè non è corretto ricollegare l'assenza di criteri e di proposte (solo) all'inerzia degli organi collegiali; unicamente nel caso in cui la dirigente scolastica si fosse tempestivamente attivata per promuovere dette pronunzie senza poi riuscire ad ottenerle potrebbe affermarsi, come ha fatto il primo giudice, che la stessa fosse comunque tenuta ad adottare i provvedimenti di gestione delle risorse e del personale per evitare il blocco dell'attività scolastica "a causa dell'inerzia degli organi collegiali"

Nel caso di specie, ciò non è avvenuto (o, comunque, non vi è prova che ciò sia avvenuto), sicchè, in accoglimento dell'appello, il "provvedimento" di assegnazione della ^{TIZIA} [redacted] "in toto per attività di organizzazione" per l'anno scolastico



2016/2017 deve essere dichiarato illegittimo perchè adottato in violazione dell'iter normativo-procedimentale che disciplina l'assegnazione dei docenti alle classi.

A tale pronuncia non può accompagnarsi quella di condanna della D.S. all'immediato reintegro della ^{TIZIA} [REDACTED] "nell'insegnamento e nelle mansioni di docente di ruolo di storia e filosofia nelle classi III G, IV G e V G, che aveva titolo a vedersi assegnare o comunque quelle risultate disponibili all'inizio dell'A.S. 2016/2017" (cfr. conclusioni della ^{TIZIA} [REDACTED]; infatti, l'invocato criterio della continuità didattica risponde ad esigenze logiche di buon funzionamento dell'istituzione scolastica nonché all'interesse degli alunni e non fonda un diritto dei docenti a mantenere le classi dell'anno precedente, trattandosi oltre tutto di criterio indubbiamente derogabile e bilanciabile con altri ritenuti, nel caso specifico, prevalenti (sempre, ovviamente, nell'ottica del buon funzionamento dell'istituzione scolastica).

Si verte in tema di scelte discrezionali del datore di lavoro pubblico (che devono conformarsi ai criteri generali di correttezza e buona fede, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.), a fronte delle quali corrisponde una posizione di interesse legittimo del docente; ne consegue che, ove la P.A. non abbia rispettato l'iter procedurale e/o non abbia motivato la scelta, la conseguente illegittimità della stessa richiederà una nuova valutazione (rispettosa dell'iter

e motivata), sempre ad opera del datore di lavoro, senza possibilità di un intervento sostitutivo del giudice, non trattandosi - come si è detto- di scelta vincolata e non discrezionale (dato che la procedimentalizzazione dell'iter e la eventuale predeterminazione di validi criteri ad opera degli organi competenti -criteri nel caso di specie di fatto inesistenti perché non provenienti dall'organo competente- non comportano comunque un automatismo nella scelta).

Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del MIUR.

P . Q . M .

Visto l'art. 437 c.p.c.

in accoglimento dell'appello,

-dichiara l'illegittimità della destinazione della prof.ssa ^{TIZIA} [REDACTED] per l'anno scolastico 2016/17, alle attività di organizzazione di cui al verbale del Collegio Docenti del 9.9.2016;

-condanna il MIUR a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi, liquidate per il primo in euro 8.815,00 e per il presente grado in euro 6.615,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa.

Così deciso all'udienza del 5.4.2018

IL PRESIDENTE Est.

Dott.ssa Gloria Pietrini